



## Comune di Ravenna

Area: COORDINAMENTO ATTIVITA AMMINISTRATIVA SEGRETARIO GENERALE

Servizio proponente: UFFICIO GARE E APPALTI

Dirigente: Paolo Neri

Cod. punto terminale: TECAMM

Ravenna, 19/07/2018

Fascicolo: N.187/2018

Classifica: 6.5

N.° proposta: 1892

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1713/2018

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART 192 DEL D.LGS. 267/2000 PER L'AGGIUDICAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART 54 DEL DLGS 50/2016, PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RETE STRADALE DEL COMUNE DI RAVENNA IVI COMPRESI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA E DELLA VIABILITA' - CIG 75716936B9.**

#### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n .216974/848 del 28.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione triennale 2018/2020;
- il dirigente è autorizzato ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici e amministrativi connessi agli obiettivi e alle dotazioni assegnate al servizio;
- ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Ravenna nel settore dei lavori pubblici la competenza ad adottare la determinazione a contrattare e ad approvare gli atti di gara è attribuita al dirigente del Servizio Appalti e Contratti.

Preso atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 241 del 27.4.2018 sono stati approvati gli elaborati progettuali propedeutici alla stipulazione dell'Accordo quadro indicato in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 1653 del 13/7/2018 è stata approvata una revisione del Capitolato d'Oneri e dello Schema di contratto di accordo quadro;
- il progetto posto a base di gara per la procedura in oggetto è composto dai seguenti elaborati:
  - Relazione Generale Tecnica Descrittiva
  - Elenco prezzi unitari
  - elenco prezzi oneri per la sicurezza
  - Capitolato d'Oneri
  - Capitolato Speciale d'Appalto – norme tecniche
  - Schema di contratto di accordo quadro
- con la predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 241/2018, si è dato atto che l'importo massimo di finanziamento, tenuto conto delle attuali previsioni di bilancio, ammonta ad euro 18.800.000,00, che le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativo non sono predeterminate nel numero ma saranno individuate dall'Amministrazione nel corso dell'accordo quadro e che in ogni caso l'ammontare massimo dei contratti applicativi, eventualmente aggiudicati nel periodo di validità dell'accordo quadro non potrà eccedere il tetto di spesa complessiva di euro 14.400.000,00 oltre ad IVA;

Dato atto che la presente determinazione e la conseguente aggiudicazione dell'Accordo Quadro non determinano impegno di spesa per l'amministrazione comunale in quanto, come precisato nell'art 1.1.2 comma 5 del Capitolato d'Oneri e nell'art 2 dello schema di contratto di accordo quadro, *"L'Aggiudicatario non avrà nulla da pretendere in relazione al presente accordo quadro fintantoché l'Amministrazione non darà luogo ai contratti applicativi. Il presente accordo quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo all'amministrazione comunale ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui l'amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro stesso"*

Rilevato che si appalesa necessario attivare la procedura di affidamento del contratto pubblico avente per oggetto l'accordo quadro di cui trattasi, come dettagliatamente descritto dal Capitolato d'Oneri e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati così come approvati con la predetta deliberazione della Giunta Comunale n. 241/2018 e successiva revisione;

Preso atto che il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto stesso del contratto nonché le clausole essenziali in base alle quali il Comune di Ravenna è disponibile a contrattare, sono rinvenibili nel Capitolato d'Oneri e nello schema di contratto di accordo quadro approvati con la deliberazione sopra citata e successivamente revisionati con determinazione dirigenziale n. 1653/2018;

Atteso che, trattandosi di accordo quadro il cui valore complessivo massimo è pari ad Euro 14.400.000,00, la procedura di individuazione dell'operatore economico con cui sottoscrivere l'Accordo quadro è, ai sensi dell'art 35 del Dlgs 50/2016, di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, la procedura di scelta del contraente è pertanto quella della procedura aperta di cui all'art 60 del Dlgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art 95 comma 2 del Dlgs 50/2016;

Ritenuto di prevedere, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, che la congruità delle offerte sarà valutata con riferimento all'offerta, prima in graduatoria, per la quale sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel disciplinare di gara, applicando i commi 4, 5 e 6 dell'art. 97 del Dlgs 50/2016;

Visto il referto di avvio gara trasmesso dal RUP, ing. Anna Ferri avente PG n. 85766 del 17.5.2018;

Preso atto altresì che il RUP, ha attestato l'intervenuta verifica positiva della conformità degli elaborati tecnici e descrittivi componenti il progetto ed ha proceduto alla validazione dello stesso progetto ai sensi dell'art 26 comma 8 del Codice in data 26.4.2018;

Dato atto che, come emerge dal paragrafo 2 della Relazione Generale Tecnica Descrittiva, ai sensi dell'art 51 comma 1 del D. lgs 50/2016, che l'accordo quadro non è suddiviso in lotti in quanto:

- non è possibile individuare dei lotti prestazionali in quanto, proprio in considerazione della particolare natura dei contratti derivati, ciascun progetto esecutivo relativo ad uno specifico appalto affidato all'interno dell'accordo quadro potrebbe riguardare, per pesi ed importi diversi, più categorie di opere;
- l'eventuale suddivisione in lotti funzionali (ad esempio su base territoriale) non è strettamente correlata all'equa suddivisione delle risorse finanziarie sul territorio comunale in quanto gli interventi di manutenzione verranno individuati in corso d'anno sulla base delle priorità e delle problematiche che si possono presentare in maniera non sempre prevedibile;
- in ogni caso la mancata suddivisione in lotti non pregiudica comunque la partecipazione delle PMI alla gara qualora i requisiti di accesso vengano tarati non tanto sull'importo complessivo dell'accordo quadro ma su un valore inferiore in considerazione da un lato della durata dell'accordo quadro e dall'altro dell'incertezza dell'ammontare che effettivamente sarà affidato a seguito di contratti applicativi

Preso atto che gli eventuali contratti applicativi derivanti dall'Accordo quadro saranno stipulati interamente a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. eeeee) del Dlgs 50/2016;

Visti l'unito bando di gara formulario UE, disciplinare di gara e relativi moduli allegati, in cui viene individuata come procedura di scelta del contraente, la procedura aperta e come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Rilevato che l'unito disciplinare di gara:

- recepisce la disciplina del c.d. "soccorso istruttorio" di cui all'articolo 83 comma 9 del D. lgs 50/2016;

- riguardo alla partecipazione di operatori economici con idoneità plurisoggettiva, tenuto conto della particolare natura dell'accordo quadro, che può prevedere come suoi contratti applicativi singoli appalti al momento non definiti se non per macro tipologie, è fondamentale che l'operatore economico che sottoscriverà l'Accordo Quadro sia qualificato almeno per eseguire tutte quelle lavorazioni che potranno essere congiuntamente oggetto dei più frequenti contratti applicativi. Pertanto, richiamato anche il parere di precontenzioso ANAC n. 186 del 20/11/1993, con riferimento alle categorie OG3, OG6 e OS10 non è consentito il raggruppamento di tipo verticale;
- con riferimento alla garanzia provvisoria, in applicazione di quanto previsto dall'art 93 comma 1 secondo periodo del Dlgs 50/2016, viene indicata una percentuale della stessa pari all'1%, ciò in considerazione da un lato della rilevanza del valore complessivo dell'Accordo Quadro e dell'indeterminatezza del numero di contratti applicativi che saranno affidati all'interno dell'accordo medesimo e dall'altro dal fatto che è imposto l'onere in capo all'aggiudicatario di mantenere attiva detta garanzia per tutta la durata dell'accordo quadro (art 2.2.1 del Capitolato d'Oneri)

#### Dato atto che:

- al momento non è disponibile alcun bando tipo per affidamento appalti di lavori approvato dall'ANAC ai sensi dell'art 71 del Dlgs 50/2016;
- il disciplinare di gara ha tenuto conto dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del Dlgs 50/2016, prevedendo la sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario dell'appalto, prima della stipula del contratto, della **“Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi”**, allegata al Capitolato sotto la lettera B, in conformità all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) ed al fine di consentire il monitoraggio da parte della stazione appaltante della conformità ai predetti standard, le disposizioni di cui all'art. 2.10.6 del Capitolato d'Oneri;

Dato atto che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

Vista la Determinazione dirigenziale 18/E6 del 06/12/2017 (PG 203640/2017) avente per oggetto “Approvazione modulistica 'Determinazione' e 'Provvedimenti' in ordine ai documenti con firma digitale”;

Dato atto che alla presente determinazione è stata data, ai sensi della suddetta Determinazione, preventiva informazione all'Assessore e al Capo Area di competenza;

Visti gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto del Comune di Ravenna, il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Ravenna;

Visto il D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” ed il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione al Codice dei Contratti” per le parti ancora in vigore ;

VISTO il disposto dell'art. 216 comma 10 che prevede che *“Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”* e preso atto che al momento attuale il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti non è stato definito e che il Comune di Ravenna, quale stazione appaltante, iscritta alla predetta anagrafe, soddisfa i requisiti di qualificazione richiesti dalla normativa sopra indicata

#### DETERMINA

**1. Di avviare, per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l'aggiudicazione di un accordo quadro con unico operatore, per la durata di anni quattro, ai sensi dell'art 54 comma 3 del Dlgs 50/2016, per l'esecuzione di lavori di manutenzione per la rete stradale del Comune di Ravenna ivi compresi interventi di manutenzione della segnaletica e della viabilità, come dettagliatamente descritti dal Capitolato d'Oneri e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 241 del 27.4.2018 ed in parte revisionati con determinazione dirigenziale n. 1653 del 13/7/2018;**

**2. Di scegliere, per i motivi di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportati, come procedura per l'individuazione degli offerenti la procedura aperta di cui all'art 60 del D.Lgs. 50/2016 e come criterio per la scelta della miglior offerta quello dell'offerta**

**economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, con offerta economica determinata mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;

3. Di **approvare l'allegato schema di bando di gara (formulario UE), disciplinare di gara ed i relativi allegati 1, 2 (DGUE), 2bis, 3, 4, 5 e 6** nonché il modello per la presentazione delle giustificazioni dei prezzi, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. Di stabilire che gli eventuali contratti applicativi saranno stipulati interamente a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett eeeee) del Codice e dell'art. 43 comma 7 del Regolamento (DPR 207/2010);

5. Di dare atto che la **stipulazione del contratto di accordo quadro** avrà luogo in modalità elettronica in forma **pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante del Comune di Ravenna**, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Dlgs 50/2016 e art 38 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti, mentre i singoli contratti applicativi, nell'ottica di semplificazione delle procedure amministrative e di riduzione degli oneri per gli operatori economici, saranno stipulati mediante scrittura privata digitale;

6. Di dare atto che **il responsabile unico del procedimento** è l'ing. Anna Ferri;

7. Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa non risultando l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e la successiva sottoscrizione impegnativa da parte dell'Amministrazione Comunale per la natura stessa del contratto di accordo quadro e per le motivazioni indicate in parte narrativa così come precisato tra l'altro all'art. 1.1.2 del Capitolato d'Oneri, all'art 2 dello schema di contratto di accordo quadro ed al paragrafo 3.4 dello schema di disciplinare di gara.

***IL DIRIGENTE***

***Paolo Neri***